

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E  
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. ( Art. 13 L.R.  
30.04.91 n. 10)

Versione  
emendata

CAPO I  
Art.1

Finalità

L'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, interviene, attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di altri vantaggi economici comunque denominati, per la realizzazione di iniziative che riguardano i settori di attività economica, produttiva commerciale, turistica, sociale, culturale, sportiva, ambientale e di quant'altro sia di interesse della collettività, tenuto conto della qualità e del volume dell'attività programmata.

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.13 della legge 30 aprile 1991 n. 10, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2  
Condizioni di legittimità

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3  
Pubblicazione atti

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

Art.4  
Rilascio copie

Il rilascio di copie del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 9/86.-10/91.

CAPO II :

PROCEDURE

Art.5  
Istanze

L'amministrazione adotta le proprie determinazioni avuto riguardo ai riflessi socio-economici e culturali che possono derivare dalle iniziative che intendono realizzare i soggetti proponenti.

I soggetti di cui all'art. 10, al fine di accedere ai sussidi, ai contributi e alle altre forme di vantaggio economico debbono fare pervenire al Comune le istanze di concessione **almeno tre mesi prima della data della manifestazione per i contributi straordinari per manifestazioni e iniziative particolari; entro il 31 agosto dell'anno precedente al quale si riferisce l'istanza per il contributo ordinario.**

Le richieste sono trasmesse per l'istruttoria nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico in cui le istanze sono presentate, ai settori competenti che vi provvedono secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

#### Art.6 Finalità

I contributi e le altre forme di intervento economico possono essere concessi:

- a) per consentire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita a persone e nuclei familiari;
- b) per la realizzazione di specifiche attività o manifestazioni degne di particolare rilievo e valore sociale e culturale;
- c) a sostegno delle attività istituzionali generali del soggetto richiedente.

#### Art. 7 Procedure

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alle Giunta Comunale, con relazione scritta del responsabile del settore o di chi ne fa le veci, nella quale sono evidenziate le condizioni di ammissibilità o meno. L'Amministrazione Comunale tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di cui al presente articolo decide in ordine all'accoglimento delle istanze di cui all'art.6, anche in relazione della disponibilità dei mezzi finanziari in bilancio.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi di dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

### CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

#### Art.9 Ambiti

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse disponibili, sono i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo socio-economico e turistico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo

caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esse riconducibili.

#### CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

##### Art.9 Beneficiari

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone fisiche residenti nel Comune da almeno un anno;
- b) di enti pubblici, privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, aventi sede nel territorio comunale, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio del Comune. Dette Associazioni o Comitati devono documentare di avere svolto attività da almeno un anno. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento.

L'attribuzione di interventi economici è possibile in favore di persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità comunità internazionale o per altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto.

##### Art.10

Il procedimento di cui al presente regolamento, deve essere concluso salvo motivate esigenze di dilazione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni.

#### CAPO V

##### Art.11

##### Persone fisiche

Per gli interventi socioassistenziali in favore delle persone residenti nel Comune di Marineo si fa riferimento al vigente regolamento comunale di assistenza economica.

##### Art.12

##### Enti: Attività ordinaria

Per gli enti pubblici e privati, per le associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità e di cui al precedente art.9 1° comma, l'istanza di concessione deve essere corredata:

- Istanza in carta libera **da presentare entro il 31 agosto dell'anno precedente al quale l'istanza di contributo si riferisce**, con l'indicazione della denominazione sociale dell'Ente etc., sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si chiede la concessione del sostegno finanziario;
- Copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato statuto ove esistano e in mancanza la dichiarazione sostitutivo resa ai sensi della legge 4.1.1968 n°15 dalla quale risulti che il soggetto richiedente non persegue finalità di lucro; Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'A.C., in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la persistente validità dei suddetti atti;
- Copia conforme del verbale contenente la deliberazione, dell'organo statutario dell'Ente, la richiesta di contributo;
- Dettagliata relazione delle attività istituzionali, specificatamente gli scopi e la rilevanza sociale;
- Prospetto di bilancio preventivo approvato dagli organi statuari nel quale sia incluso il contributo richiesto al Comune e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da enti pubblici diversi;
- Espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;

E' data facoltà all'Amministrazione di richiedere ulteriore specifica documentazione a completamento delle stesse.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e di documenti, di cui alla legge 15/68 e successive modifiche ed integrazioni. In casi, l'A.C. si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato.

Nell'istanza dovrà altresì essere dichiarato che il soggetto richiedente non farà parte dell'organizzazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 nella legge 25/74 n°195 e dall'art.4 della legge 18/11/81 n°659.

L'erogazione dei contributi finanziari di cui ai commi precedenti avviene con ulteriore atto della Giunta per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale si riferiscono e per il 25%, (venticinque) a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

**A corredo del rendiconto da presentare improrogabilmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione dovrà essere allegato:**

- **Relazione illustrativa dell'attività realizzata dal sodalizio**
- **Bilancio consuntivo nel quale tra le entrate figuri l'intervento del Comune**
- **Giustificativi di spesa relativi all'anno solare per il quale il contributo è concesso ( fatture , ricevute fiscali...) in regola con le vigenti norme in materia, in originale sino alla copertura del contributo, in copia sino alla copertura del consuntivo.**

I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'Ente e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.

@@@@@:

**problema delle spese ammissibili ( es fitto, pagamento di utenze, svolgimento di attività istituzionali...)**

Art.13

Enti: Manifestazioni etc.

Per gli enti pubblici e privati, per le associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, per le associazioni non riconosciute e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di

concessione deve essere corredata dai documenti indicati di seguito:

- 1) Istanza in carta libera con l'indicazione della denominazione dell'ente etc., sottoscritte dal legale rappresentante con la quale si chiede la concessione del sostegno finanziario,
- 2) Copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato statuto, ove esistano, in mancanza, dichiarazione sostitutiva del presidente resa ai sensi della legge 4.1.68 n.15, dalla quale risulti che l'associazione o comitato richiedente non persegue fini di lucro. Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso del l'A.C. in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, e sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti atti;
- 3) Copia conforme del verbale contenente la deliberazione dell'organo statutario dell'ente di richiesta del contributo;
- 4) Dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa per cui si chiede il contributo, specificandone gli scopi sociali e la rilevanza sociale;
- 5) Preventivo di spesa relativo all'iniziativa per la quale è richiesto il vantaggio economico, suddivisi analiticamente nelle varie voci;
- 6) Espresa accettazione delle norme contenute nel presente ordinamento. E' data facoltà all'A.C. di richiedere ulteriore specifica documentazione a completamento delle stesse. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di auto certificazione e di presentazione di atti e documenti di cui alla legge 18/68 e successive modifiche. In tali casi l'A.C. si riserva la facoltà di verifica di quanto dichiarato. Nell'istanza dovrà essere altresì dichiarato che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art7 della legge 195/74 e dall'art. 4 della legge 659/81.L'erogazione di contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui ai commi precedenti avviene con ulteriore atto di G.M. entro sessanta (trenta) giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto secondo quanto descritto nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa. Nel caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il contributo verrà liquidato ed erogato in misura ridotta, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta. Nel caso in cui il costo della manifestazione risulti inferiore al 50% del costo preventivato, l'Amministrazione non procede all'erogazione del contributo, e procede al recupero delle somme eventualmente liquidate a titolo di acconto.

#### Art.14

##### Liquidazione: documentazione

Al fine di ottenere l'erogazione delle somme sostenute di cui al presente articolo, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare la seguente documentazione:

- 1) Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- 2) Conto consuntivo, in pareggio o in passivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione svolta, approvato, se previsti, dai competenti organi statuari, nel quale, tra le entrate, dovrà risultare l'intervento finanziario del Comune concesso e non riscosso; qualora sia stato erogato acconto del contributo concesso, ai sensi del successivo art.15, la parte eventualmente non spesa, deve essere restituita contestualmente alla presentazione del rendiconto;
- 3) Fatture in originale o copia autenticata, quietanzate, ed ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intera manifestazione;
- 4) Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della legge 15/68, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri Enti e che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentato;
- 5) Certificato antimafia rilasciato dalla prefettura;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere somme da in nome e per conto dell'Ente o associazione etc. che rappresenta.

## Art.15

### Acconti

Per gli interventi previsti nel precedente art. 13, la Giunta può corrispondere acconti fino ad un massimo del 50% (cinquanta) del contributo concesso.

## Art.16

### Responsabilità

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## Art. 17

### Concorso del Comune

I beneficiari che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività o per la realizzazione di manifestazioni sono tenuti a fare risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano la promozione delle iniziative suddette il concorso del Comune. L'Amministrazione Comunale può prescrivere, all'atto della concessione, l'adozione del logotipo del Comune.

**Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i finanziamenti a favore delle attività ordinarie e sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative**

## Art.18

### Patrocinio

Il solo patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'A.C.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite e dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI  
Assistenza e sicurezza sociale

Art.19

Campi

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzate:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) All'assistenza, protezione e tutela dei cittadini inabili;
- e) Alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- f) Alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) Alla prestazione di forme di assistenza e persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Restano valide ed operanti le norme contenute nel vigente regolamento comunale sull'assistenza economica e quanto disposto dalla L.R.22/86 sul riordino dei servizi socio-assistenziali nella Regione Siciliana e dai vigenti regolamenti comunali sui soggiorni climatici,ect. Sull'assistenza domiciliare relativi agli anziani.

Art.20

Fondi

**Nel bilancio comunale il Consiglio comunale determina le risorse da destinare all'assistenza sociale.**

**Per gli altri settori di intervento contemplati dal presente regolamento il consiglio determina in sede di formazione del bilancio le risorse necessarie alla promozione e sviluppo delle attività di cui ai capi seguenti.**

CAPO VI  
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.21

Finalità

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da part di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie del tempo libero. Interviene altresì in favore delle società

sportive che operano nei campionati federali dilettantistici.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

#### Art. 22

#### Convenzioni

Il Comune può, mediante apposite convenzioni, affidare la custodia degli impianti sportivi comunali a società e similari che ne facciano richiesta.

Le condizioni sono stabilite negli atti deliberativi approvativi di dette convenzioni.

### CAPO VIII SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E TURISTICO

#### Art. 23

#### Obiettivi

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione del settore socio-economico e turistico di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengono sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contribuire alla realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi per manifestazioni ed iniziative tese alla valorizzazione e diffusioni delle tradizioni, del folklore, degli usi e dei costumi popolari locali;
- f) a contributi annuale a favore delle Associazione Pro-Loco.

Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui ai precedenti commi

Può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per la organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste del presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valido.

La concessione di contributi una -tantum per le finalità di cui alle lettere a),b),c),e), ed f) del precedente primo comma avviene con l'osservanza di cui ai capi II, IV, e V del presente

Regolamento.

Art. 24

Contributi annuali

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) del comma primo del precedente art.23 si osservano le norme di cui agli art.12 e 16 del presente regolamento.

CAPO IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 25

Fini

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati, ecc., sono finalizzate principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali e comitati in genere che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di esperienze educative e culturali fra la popolazione del Comune e quella di altre comunità nazionali o straniere, ivi comprese le attività di gemellaggio;
- e) a favore di soggetti che organizzazione ne territorio comunale convegni, mostre , esposizioni, rassegni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità locale o nazionale.
- f) A favore di soggetti e associazioni che operano nel territorio di Marineo e che organizzano soggiorni educativi anche fuori dal territorio comunale.

Art.26

Rilevanza

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

## TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

### Art.27

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno della attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.

Gli interventi del Comune per i fini di cui sopra sono regolati dalla norme indicate nel precedente art.26.

### CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI

### Art.28

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari.

La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazione di cui a precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal seguente regolamento.

Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui a primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

### CAPO XII

### DECADENZA E REVOCHE

### Art. 29

#### Decadenza

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione del contributo o del sussidio, oltre ogni eventuale responsabilità penale, decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e la P.A. può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro.

### Art. 30

#### Revoca

Il contributo concesso viene revocato dalla Giunta se non viene presentata la documentazione prescritta.

Si proceda alla revoca dell'intervento economico anche nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, secondo il programma previsto. Qualora l'Amministrazione non riconoscesse raggiunte le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato in tutto ed in parte.

Si procede inoltre alla revoca del sussidio, nei casi in cui vengono meno le situazioni o condizioni per le quali il sussidio stesso era stato concesso.

Qualora si verificano situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, l'A.C. può sospendere l'erogazione di tutto o parte del contributo o del sussidio ovvero, sulla base dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

### CAPO XIII                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

#### Art. 31

##### Disposizione particolare

La concessione di qualsiasi intervento economico di cui fa presente il regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni successivi.

#### Art. 32

##### Entrata in vigore del regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazioni le norme generali che disciplinano l'attività degli EE.LL.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici gg. consecutivi, ai sensi dell'art.197 del vigente O.A.EE.LL.

N.B.

*In presenza di un solo capitolo di bilancio credo opportuno determinare i criteri di riparto per singole attività (es turismo, cultura, att. Educative...) e determinare a priori anno per anno le tipologie di intervento sulle quali l'a.c.vuole investire per la promozione in specie delle attività associative.e sulle quali costruire una griglia di criteri di concessione ( es. coerenza delle attività ordinarie o straordinarie con i programmi dell'amministrazione...)*

